



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 52/81 DEL 23.12.2011

Oggetto: Legge 26 febbraio 1999, n. 42. Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011 recepito dal DPCM 26.7.2011. Avviso pubblico per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli del pregresso ordinamento, ai nuovi titoli universitari dell'area sanitaria, per l'accesso e l'esercizio delle professioni sanitarie (diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ora corsi di laurea di cui al Decreto interministeriale del 2 aprile 2001).

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale riferisce che, in tema di accesso alle professioni non mediche dell'area sanitaria, la vigente normativa nazionale, e nello specifico la legge 26 febbraio 1999, n. 42, ha previsto il riconoscimento dell'equipollenza dei diplomi ed attestati conseguiti in base alla precedente normativa, ai nuovi titoli di studio di cui al riformato sistema didattico universitario.

L'art 4, comma 1, della citata legge ha infatti espressamente previsto, che "I diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del Servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui al citato articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione postbase".

È opportuno precisare che, ai sensi del riformato sistema universitario, introdotto con la legge n. 341/1990, e successivamente disciplinato con la legge n. 127/1997 e con i Decreti Interministeriali n. 509/1999 e n. 270/2004, la denominazione di diploma universitario è stata sostituita da quella di Laurea (L), e che, nell'osservanza del nuovo impianto didattico, i decreti interministeriali del 2 aprile 2001 e del 19 febbraio 2009 hanno definito i nuovi corsi di laurea per i quattro gruppi di professioni non mediche dell'area sanitaria, così come di seguito elencati: classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica, classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione, classe delle lauree in professioni sanitarie tecniche e della prevenzione.



Al comma 2 del succitato articolo 4 della legge n. 42/1999, viene disposto che i criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equipollenza siano definiti e disciplinati con Decreto del Ministro della Sanità d'intesa con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica.

In applicazione di tale norma, il DPCM del 26 luglio 2011, recependo l'accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome del 10 febbraio 2011, ha determinato i criteri e le modalità per il riconoscimento.

Il DPCM in esame prevede, in particolare, che il riconoscimento dell'equipollenza riguardi unicamente i titoli conseguiti entro la data di entrata in vigore della legge n. 42/1999 (ovvero entro il 17 marzo 1999), ed indica, tra i requisiti di valutazione, la durata del corso di formazione e l'esperienza lavorativa acquisita.

Lo stesso Decreto trasferisce alle Regioni la competenza per l'avvio del relativo procedimento amministrativo e l'iniziale fase istruttoria sull'ammissibilità delle domande.

Il Ministero della Salute, con nota circolare n. prot. 43468 del 20.9.2010, ha poi fornito alle Regioni le indicazioni operative per l'attuazione del citato DPCM, prevedendo, nello specifico, una calendarizzazione uniforme di avvio del procedimento.

In applicazione della suddetta normativa, l'Assessorato dell'Igiene e Sanità intende dunque procedere alla pubblicazione di un unico avviso pubblico, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, fermo restando il diverso termine temporale di presentazione delle domande per i quattro gruppi di professioni, come previsto dal Ministero.

Lo scrivente Assessorato, pertanto, nell'osservanza della nota circolare ministeriale, dovrà avviare le relative procedure nei seguenti termini:

Gruppi di professioni	Professioni Sanitarie per cui si chiede l'equivalenza del titolo posseduto	Periodo temporale nel quale le Regioni devono dare avvio ai relativi procedimenti di riconoscimento
Professioni tecnico sanitarie	Tecnico audiometrista, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Tecnico sanitario di radiologia medica, Tecnico di neurofisiopatologia, Tecnico ortopedico, Tecnico audioprotesista, Tecnico della fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Igienista dentale e Dietista	Da gennaio 2012
Professioni sanitarie riabilitative	Podologo, Fisioterapista, Logopedista., Ortottista-Assistente in oftalmologia, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva, Tecnico dell'educazione e riabilitazione psichiatrica e psicosociale,	Da giugno 2012



	Terapista occupazionale, Educatore professionale.	
Professioni sanitarie infermieristiche e Professione sanitaria ostetrica	Infermiere, Ostetrica/o, Infermiere pediatrico	Da novembre 2012
Professioni tecniche della prevenzione	Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, Assistente sanitario.	Da novembre 2012

Come indicato dal Ministero della Salute, la Regione stabilirà un termine perentorio di 60 giorni per la presentazione delle domande, con diversa decorrenza per i quattro gruppi di professioni, e le istanze presentate oltre i termini saranno conservate dall'Amministrazione per essere eventualmente esaminate in tempi successivi, qualora dovesse rendersi necessaria od opportuna l'indizione di ulteriori avvisi.

Quanto all'ammissibilità delle istanze, l'Assessorato, attraverso gli uffici preposti, dovrà verificare la presenza di tutti gli elementi specificati nell'avviso, ed eventualmente acquisire elementi integrativi.

Come disposto nella circolare ministeriale, inoltre, la domanda dovrà considerarsi inammissibile qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

1. il titolo di cui si chiede l'equivalenza non sia stato conseguito entro il 17 marzo 1999 o il relativo corso formativo sia iniziato dopo il 31 dicembre 1995;
2. si tratti di un titolo escluso dalla procedura di valutazione secondo quanto previsto dall'articolo 6 dell'Accordo Stato/Regioni n. 17/CSR del 10 febbraio 2011, recepito nel DPCM 26 luglio 2011;
3. si tratti di titoli già resi equipollenti ai diplomi universitari dai Decreti del Ministero della Sanità emanati ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 42/1999;
4. si tratti di titoli conseguiti all'esito di corsi che non sono stati svolti o autorizzati dalla Regione, Provincia autonoma o da altri Enti preposti allo scopo, o non si siano effettuati nell'ambito del proprio territorio (regionale o provinciale).

La Regione, nello svolgimento della fase istruttoria, può pertanto valutare unicamente l'ammissibilità delle domande presentate; le questioni di merito relative alle istanze saranno invece di competenza della Conferenza di Servizi indetta dal Ministero della Salute e sarà appunto il Ministero ad adottare i conseguenti provvedimenti di riconoscimento o diniego dell'equivalenza del titolo.



L'Assessore riferisce che la presente proposta ha recepito le osservazioni e il parere favorevole della Direzione generale dell'Area Legale.

L'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, in attuazione dell'art. 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42, del DPCM attuativo del 26 luglio 2011, e nell'osservanza della nota circolare ministeriale n. prot. 43468 del 20.9.2010, propone di dare avvio al procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli acquisiti in base al pregresso ordinamento didattico, ai nuovi titoli di studio universitari per le professioni sanitarie (diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ora corsi di laurea di cui al Decreto interministeriale del 19 febbraio 2009), con l'approvazione del relativo avviso pubblico.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e constatato che il Direttore generale della Sanità ha espresso il parere favorevole di legittimità

DELIBERA

- di dare avvio al procedimento per il riconoscimento dell'equivalenza dei titoli per l'accesso alle professioni sanitarie, acquisiti in base al pregresso ordinamento didattico, ai nuovi titoli di studio previsti dal riformato sistema universitario (diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502 del 1992, ora corsi di laurea di cui al Decreto interministeriale del 19 febbraio 2009), in attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 26 febbraio 1999, n. 42 e delle successive norme di attuazione;
- di approvare lo schema di avviso pubblico per la presentazione delle domande di riconoscimento dell'equivalenza dei titoli e lo schema tipo di domanda, allegati alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- di disporre che il predetto avviso sia pubblicato sul BURAS, e che di detta pubblicazione sia data informazione sul sito web della Regione Sardegna.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci